



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Lavoro, Welfare e Capitale umano
Area Sindacale

Trasmissione via pec

Spettabile
MINISTERO DEL LAVORO
DG TUTELA DELLE COND. DI
LAVORO – DIV. VIII
Via Fornovo 8
ROMA

Spettabile
VODAFONE GESTIONI S.p.A.
Via Lorenteggio, 240
MILANO

e p.c. Spettabili
SLC-CGIL Naz.le
FISTEL-CISL Naz.le
UICOM-UIL Naz.le
UGL Telecomunicazioni Naz.le
COBAS Naz.le
ROMA

Milano, 17 aprile 2019
Prot. n. 761 – TLC – MC/lr

**Oggetto: Vodafone Gestioni S.p.A. – procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 23 luglio 1991, n. 223 –
esperita procedura**

Ci riferiamo alla nostra precedente nota Prot. n. 724 - TLC-MC/lr del 12 aprile 2019 con la quale abbiamo provveduto a comunicare alle OO.SS.LL. ed a codesto Ministero, la necessità della Società **VODAFONE GESTIONI S.p.A** di risolvere il rapporto di lavoro con n. 53 dipendenti strutturalmente in esubero.

Al riguardo rendiamo noto che la procedura da noi attivata con la citata nota è stata regolarmente esperita e che le Parti hanno raggiunto un'intesa così come risulta dai verbali che si trasmette in allegato.

Distinti saluti.

p. Il Responsabile dell'Area
Stefano Passerini

Allegati 3

Riferimenti utili per comunicazioni:

- Matteo Carbonera (tel. 0258370.244 - fax 0258370.372)
- Segreteria (tel. 0258370.209)

20122 Milano, Via Pantano 9
Telefono: 02 583701
Fax: 02 58304507
assolombarda@assolombarda.it
Codice Fiscale 80040750152

Presidio Territoriale di Monza e Brianza:
20900 Monza, Viale Petrarca 10
Telefono: 039 36381
Fax: 039 3638208
presidiomonza@assolombarda.it

Presidio Territoriale di Lodi:
26900 Lodi, Via Haussmann 11/l
Telefono: 0371 45761
Fax: 0371 431875
presidiolodi@assolombarda.it

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it





VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 16 Aprile 2019, in Milano si sono incontrati

- **Vodafone Gestioni S.p.A.**, in persona del Dott. Massimo Forbicini, assistita da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Lodi nella persona di Matteo Carbonera
- **SLC CGIL**, in persona dei Sigg.ri Stefania Sorrentino e Attilio Naddei con delega nazionale
- **FISTEL CISL**, in persona del Sig. Silvio Belleni con delega nazionale
- **UILCOM UIL**, in persona del Sig Bruno Bifronte con delega nazionale.
- **RSU**

Premesso che

- con comunicazione del 12 aprile 2019 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex l. 223/1991 dichiarando un esubero di personale pari a n. 53 lavoratori, ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- a detta comunicazione, ai suoi allegati e alle motivazioni ivi specificate si fa per brevità rinvio;
- è stato richiesto l'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 223/1991 nei termini di legge;
- la procedura di riduzione del personale si è sviluppata nell'incontro di consultazione presso Assolombarda, ai fini dell'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della L. 223/1991, avvenuto in data odierna;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Legge n. 223/91, a seguito del confronto, le parti concordano che gli esuberanti di cui alle premesse risultano individuati nel numero di 53.
- 3) Tale numero differisce di una unità rispetto a quanto dichiarato nell'accordo quadro del 4 aprile 2019 a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore in forza alla data di apertura della procedura.
- 4) Le Parti convengono che i lavoratori saranno licenziati con il criterio della non opposizione, a fronte della loro dichiarazione per iscritto di rinunciare espressamente all'impugnazione del licenziamento con apposita dichiarazione individuale e successivo accordo *inter partes*.
- 5) Le Parti concordano che la Società potrà procedere ai licenziamenti entro il termine di 120 giorni.
- 6) Le OO.SS. e la Società hanno concordato, quale incentivo per i lavoratori interessati alla procedura, un sostegno economico nella misura e nelle modalità definite dalle Parti con l'accordo Quadro del 4 aprile 2019.
- 7) L'erogazione di tale sostegno economico - che verrà corrisposto ai lavoratori, in parte, a titolo di incentivo all'esodo e, in parte, a titolo di transazione generale e novativa - sarà condizionato alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale, ai sensi degli



artt. 410 e 411 c.p.c.. con esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento nonché ad ogni eventuale ulteriore pretesa inerente al precorso rapporto di lavoro.

- 8) Le Parti si danno, inoltre, atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura relativi alla comunicazione di avvio della procedura ed agli altri passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 L. 23 luglio 1991, n. 223.

Con il presente accordo le Parti si sono, quindi, date reciprocamente atto di avere esperito e concluso in ogni suo aspetto la procedura di consultazione relativa al licenziamento collettivo prevista dagli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 e succ. mod. e int..

L.C.S.

p. Vodafone Gestioni S.p.A

p. ASSOLOMBARDA

p. SLC CGIL

Stefano...

Attilio...

p. FISTEL-CISL

p. UILCOM UIL

RSU

Stefano...

Papa...

S...

Flavia...

M...

Alessio...

U...

Paola Berrisolo



VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 17 Aprile 2019, in Milano si sono incontrati

- **Vodafone Gestioni S.p.A.**, in persona del Dott. Massimiliano Longo, assistita da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Lodi nella persona di Matteo Carbonera
- **COBAS**, in persona della Sig.ra Valeria Viletto con delega nazionale
- **RSU**

Premesso che

- con comunicazione del 12 aprile 2019 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex l. 223/1991 dichiarando un esubero di personale pari a n. 53 lavoratori, ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- a detta comunicazione, ai suoi allegati e alle motivazioni ivi specificate si fa per brevità rinvio;
- è stato richiesto l'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 223/1991 nei termini di legge;
- la procedura di riduzione del personale si è sviluppata nell'incontro di consultazione presso Assolombarda, ai fini dell'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della L. 223/1991, avvenuto in data odierna;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Legge n. 223/91, a seguito del confronto, le parti concordano che gli esuberanti di cui alle premesse risultano individuati nel numero di 53.
- 3) Tale numero differisce di una unità rispetto a quanto dichiarato nell'accordo quadro del 4 aprile 2019 a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore in forza alla data di apertura della procedura.
- 4) Le Parti convengono che i lavoratori saranno licenziati con il criterio della non opposizione, a fronte della loro dichiarazione per iscritto di rinunciare espressamente all'impugnazione del licenziamento con apposita dichiarazione individuale e successivo accordo *inter partes*.
- 5) Le Parti concordano che la Società potrà procedere ai licenziamenti entro il termine di 120 giorni.
- 6) Le OO.SS. e la Società hanno concordato, quale incentivo per i lavoratori interessati alla procedura, un sostegno economico nella misura e nelle modalità definite dalle Parti con l'accordo Quadro del 4 aprile 2019.
- 7) L'erogazione di tale sostegno economico - che verrà corrisposto ai lavoratori, in parte, a titolo di incentivo all'esodo e, in parte, a titolo di transazione generale e novativa - sarà condizionato alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. con esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento nonché ad ogni eventuale ulteriore pretesa inerente al precorso rapporto di lavoro.



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

- 8) Le Parti si danno, inoltre, atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura relativi alla comunicazione di avvio della procedura ed agli altri passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 L. 23 luglio 1991, n. 223.

Con il presente accordo le Parti si sono, quindi, date reciprocamente atto di avere esperito e concluso in ogni suo aspetto la procedura di consultazione relativa al licenziamento collettivo prevista dagli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 e succ. mod. e int..

L.C.S.

p. Vodafone Gestioni S.p.A

p. ASSOLOMBARDA

p. COBAS

RSU



VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 16 Aprile 2019, in Milano si sono incontrati

- **Vodafone Gestioni S.p.A.**, in persona del Dott. Massimo Forbicini, assistita da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Lodi nella persona di Matteo Carbonera
- **UGL Telecomunicazioni**, in persona del Sig Roberto Coccè con delega nazionale
- **RSU**

Premesso che

- con comunicazione del 12 aprile 2019 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex l. 223/1991 dichiarando un esubero di personale pari a n. 53 lavoratori, ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- a detta comunicazione, ai suoi allegati e alle motivazioni ivi specificate si fa per brevità rinvio;
- è stato richiesto l'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 223/1991 nei termini di legge;
- la procedura di riduzione del personale si è sviluppata nell'incontro di consultazione presso Assolombarda, ai fini dell'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della L. 223/1991, avvenuto in data odierna;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Legge n. 223/91, a seguito del confronto, le parti concordano che gli esuberanti di cui alle premesse risultano individuati nel numero di 53.
- 3) Tale numero differisce di una unità rispetto a quanto dichiarato nell'accordo quadro del 4 aprile 2019 a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore in forza alla data di apertura della procedura.
- 4) Le Parti convengono che i lavoratori saranno licenziati con il criterio della non opposizione, a fronte della loro dichiarazione per iscritto di rinunciare espressamente all'impugnazione del licenziamento con apposita dichiarazione individuale e successivo accordo *inter partes*.
- 5) Le Parti concordano che la Società potrà procedere ai licenziamenti entro il termine di 120 giorni.
- 6) Le OO.SS. e la Società hanno concordato, quale incentivo per i lavoratori interessati alla procedura, un sostegno economico nella misura e nelle modalità definite dalle Parti con l'accordo Quadro del 4 aprile 2019.
- 7) L'erogazione di tale sostegno economico - che verrà corrisposto ai lavoratori, in parte, a titolo di incentivo all'esodo e, in parte, a titolo di transazione generale e novativa - sarà condizionato alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., con esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento nonché ad ogni eventuale ulteriore pretesa inerente al percorso rapporto di lavoro.



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

- 8) Le Parti si danno, inoltre, atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura relativi alla comunicazione di avvio della procedura ed agli altri passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 L. 23 luglio 1991, n. 223.

Con il presente accordo le Parti si sono, quindi, date reciprocamente atto di avere esperito e concluso in ogni suo aspetto la procedura di consultazione relativa al licenziamento collettivo prevista dagli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 e succ. mod. e int..

L.C.S.N.

p. Vodafone Gestioni S.p.A

p. ASSOLOMBARDA

p. UGL Telecomunicazioni

RSU